

Tribunale di Roma. Il messaggio è equiparabile alla raccomandata se lo statuto non prevede nulla

Srl, l'assemblea si può convocare con la Pec

■ È legittima la **convocazione dell'assemblea** di Srl mediante un messaggio di **posta elettronica certificata** se lo statuto della società nulla dispone in tema di modalità di convocazione dell'assemblea.

Infatti, qualora lo statuto della Srl non detti le regole da seguire per convocare validamente l'assemblea dei soci, deve applicarsi l'articolo 2479-bis, comma 1, secondo periodo, del Codice civile, per il quale, in mancanza di previsione statutaria, «la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal Registro delle imprese»; e la posta elettronica certifi-

cata deve essere appunto ritenuta equivalente alla «ordinaria» lettera raccomandata cartacea. È quanto il Tribunale di Roma ha deciso con la sentenza n. 16929 del 31 luglio 2015.

Il caso giunto all'esame dei giudici romani era quello di una Srl il cui statuto nulla prevedeva in ordine alle modalità di convocazione dell'assemblea. L'assemblea di quella Srl venne pertanto convocata non mediante lettera raccomandata «cartacea», ma mediante posta elettronica certificata.

Il socio di minoranza impugnò di nullità le deliberazioni assunte da quell'assemblea, per ritenuto difetto di convocazione, sostenendo cioè che, in mancanza di una previsione statutaria in ordi-

ne alle modalità di convocazione dell'assemblea della Srl (consentita dall'articolo 2479-bis, comma 1, primo periodo, del Codice civile, il quale permette il ricorso statutario a tutti quei mezzi di comunicazione che siano in grado di «assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare»), la legge impone appunto che la convocazione sia effettuata mediante la tradizionale lettera raccomandata cartacea.

Il Tribunale di Roma ha dovuto quindi interrogarsi sul punto se l'invio di un messaggio di posta elettronica certificata sia equivalente, sotto il profilo giuridico, all'invio di una «ordinaria» lettera raccomandata; e ha dunque dato risposta positiva a questa doman-

da, argomentando che la posta elettronica certificata è un sistema che consente di inviare e-mail con valore legale equiparato a una raccomandata con avviso di ricevimento (Dpr 11 febbraio 2005, n. 68).

In particolare, il Tribunale rileva che l'articolo 4 del Dpr n. 68/2005 prevede che la posta elettronica certificata consente l'invio di messaggio la cui trasmissione è valida a ogni effetto di legge; e che il successivo articolo 6 chiarisce che la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica fornisce al mittente la prova che tale messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal

destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.

Pertanto, essendo prevista l'equiparazione tra lettera raccomandata con avviso di ricevimento e messaggio di posta elettronica certificata (equiparazione derivante dalla circostanza che entrambi i mezzi garantiscono in modo certo che la comunicazione entri nella sfera di conoscenza del destinatario, non esigendo certo la legge una conoscenza effettiva del testo inviato) deve necessariamente concludersi che l'invio di un messaggio di posta elettronica certificata soddisfa i requisiti di forma richiesti dall'articolo 2479-bis del Codice civile per la convocazione dell'assemblea di una Srl.

A.Bu.

● RIPRODUZIONE RISERVATA

“ART. 2435 TER CODICE CIVILE?

LO TROVO COL MIO

PLUS

2